



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E
DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n.61/2016

**OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FALEGNAMERIA
XXXXXXX SNC C/ VODAFONE ITALIA SPA**

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di settembre presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
x	
	x
x	
x	
	x

DELIBERA N.61/2016

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
FALEGNAMERIA XXXXXXXX SNC C/ VODAFONE ITALIA SPA
(GU14 prot. n. 9814/C del 7.09.2015)**

IL CORECOM DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 22 settembre 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la Legge regionale 27 marzo 2000 n. 20, recante norme per l’Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17 novembre 2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 recante “*... Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTO l’Accordo Quadro sulle migrazioni del 14 giugno 2008 relativo alla disciplina delle modalità operative di gestione delle procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero geografico ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, 417/06/CONS, 4/CIR/99;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR approvata il 24 luglio 2009 recante “*integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA l’istanza di definizione presentata da Falegnameria Xxxxxxxx SNC in data 07/09/2015 Prot. n. 9814/C;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue;

1. La posizione dell'istante

L'istante ha presentato istanza di definizione nei confronti della società Vodafone Italia s.p.a.. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, nella memoria istruttoria e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- a. Di aver concluso contratto con Vodafone in data 27.11.2012 per l'attivazione delle tariffe "VF PIVA Smart Easy New", VF Internet Speed, VF Telefono fisso";
- b. Il contratto non presentava indicazioni in merito ai costi, ai servizi offerti e ai canoni applicati e per tale motivo si presentava nullo per mancanza di requisiti essenziali;
- c. Le fatture emesse presentavano addebiti difformi dalle promozioni proposte e costi ulteriori rispetto a quanto pattuito;
- d. Di aver inviato reclamo all'operatore in data 6 maggio 2015 e non aver ricevuto alcun riscontro;

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto "la ripetizione della somma di euro 1.959,00" pagata in più rispetto a quanto pattuito.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Vodafone Italia s.p.a. ha regolarmente presenziato all'udienza di definizione e con articolata memoria prodotta nel rispetto dei termini procedurali ha chiesto il rigetto di ogni domanda di parte istante.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere respinte come di seguito precisato.

Risulta agli atti una proposta di contratto del 27.11.2012 che prevedeva il passaggio in Vodafone del numero fisso 0971XXXXX, l'attivazione di un nuovo numero e di 2 sim secondarie associate (super cordless e mini fax), il passaggio ad altro profilo tariffario per 2 sim voce già Vodafone in virtù di precedente contratto del 2008, l'acquisto a rate di telefono iPhone 5 16 Gb Black.

Risulta altresì che la prima fattura emessa da Vodafone è del 15.01.2013; fattura contenente tra l'altro tutte le indicazioni per ricevere assistenza, tecnica o commerciale, il numero di assistenza riservato ai clienti aziendali, le modalità di ricevimento delle fatture, le modalità di reclamo e/o segnalazioni.

Risulta infine che, a fronte di addebiti ritenuti anomali già dalle prime fatture, un unico reclamo è stato inviato all'operatore solo in data 6 maggio 2015: l'istante, pur a fronte dei maggiori addebiti lamentati, non ha mai contestato le fatture emesse dall'operatore e gli addebiti ricevuti, lasciando con ciò la propria domanda del tutto generica e indimostrata.

Ragion per cui nessuna responsabilità può ascriversi alla Vodafone e la richiesta di ripetizione delle somme versate dovrà essere rigettata.

Le spese di procedura si compensano integralmente tra le parti.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico Avv. Marianna Labanca;

Delibera

Art.1

Di rigettare l'istanza presentata da Falegnameria Xxxxxx snc nei confronti dell'operatore Vodafone Italia SPA, con compensazione delle spese di procedura;

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

LA DIRIGENTE
Vesna Alagia